

# Il reverse charge interno nel tempo della fattura elettronica

L'art 17 c.5 del DPR 633/72 in tema di inversione contabile prescrive un adempimento particolare: l'integrazione della fattura ricevuta da parte del cessionario/committente con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e sua annotazione nel registro IVA a debito entro il mese di ricevimento della medesima ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Insomma, la prima scadenza per la predetta gestione, tutta digitale, è fissata per il 15 febbraio 2019.

Ma come poter integrare oggi un documento elettronico NON modificabile (xmlfattura)?

1) Già la circolare AdE n.13E del 02.07.2018 ha dato una prima risposta, richiamando anche la precedente risoluzione n.46E del 10.04.2017, proponendo la redazione di un nuovo "documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa." Entrambi saranno posti in conservazione entro i termini di legge. Soluzione, questa, che poco si concilia con l'esigenza di semplificazione e l'impostazione attuale dei sistemi di conservazione delle FE.

2) Anche Assosoftware (comunicato stampa del 18.09.2018) ha ipotizzato delle possibili soluzioni tecniche di integrazione con l'appunto, condivisibile, che occorre consentire la rintracciabilità biunivoca dei documenti quali, ad esempio, riportando sul registro IVA acquisti l'identificativo SDI (progressivo univoco) e/o nome file XML e/o hash del file XML . Le soluzioni prospettate non prevedono la redazione di altro documento, ritenuto da Assosoftware non necessario.

3) Da ultima l'Agenzia delle Entrate con risposta ad un quesito ha suggerito la redazione di un nuovo documento xmlfattura riportante l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente. Tale documento contenente i riferimenti ex art 17 - nonché i dati del fornitore, fattura originaria e numero - verrebbe quindi portato automaticamente in conservazione a norma.

Tale ultima soluzione trova anche un limite operativo nella mancanza di conoscenza/esperienza "dell'adempimento integrativo" da parte della maggioranza delle piccole/piccolissime imprese emittenti fatture perché, da sempre, delegato al proprio commercialista di fiducia.

Nelle more della pubblicazione di un documento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate, e in considerazione del fatto che in questa nuova era digitale risulterebbe paradossale pensare di dover creare documenti analogici (caso 1) o documenti senza uno standard predefinito di riconciliazione (caso 3), per risolvere l'impasse, la soluzione prospettata da Assosoftware pare condivisibile per il fatto che risulta molto più semplice indicare nella registrazione contabile l'Identificativo univoco assegnato da SDI. La corretta tenuta dei registri IVA (riportante anche il predetto codice) permetterà quindi di dimostrarne l'integrazione ex lege evitando di dover produrre ulteriore documentazione non necessaria, ricordando che qualsiasi comportamento intrapreso che non arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incida sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo non sarà oggetto di sanzione ex art 6 c.5bis D.Lgs 471/97.

*Robert Braga*

Articolo già pubblicato su ratio.it il giorno 13 febbraio 2019 (<https://www.ratio.it/ratioquotidiano/il-reverse-charge-interno-nel-tempo-della-fattura-elettronica>)